



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento n. 105/2016,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2022,

CONSIDERATO CHE:

non sussistono i presupposti per l'invocata sospensione ex art. 41-*bis*, d.l. n. 124/2019 (conv. in l. n. 157/2019), come modificato;

preliminarmente va osservato che è sorta controversia tra le parti rispetto alla circostanza se risultasse integrato il presupposto previsto dalla disposizione in questione al comma 2, lett. a), e cioè che il debitore abbia pagato "almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato";

invero, dai conteggi depositati dal creditore emerge il pagamento della somma di euro 11.039,06, imputabile al capitale, ovvero la sola parte che andrebbe considerata ai fini della disposizione in esame;

i debitori invece considerano il complesso delle somme sborsate (per capitale ed interessi), ritenendo superata la citata soglia;

pertanto, è necessario verificare se, nel fare riferimento al "capitale originariamente finanziato", il legislatore abbia voluto riferirsi al solo capitale;

la soluzione da seguire è nel senso profilato dal creditore;

difatti, secondo il principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, la disposizione va interpretata nel senso che, ove il legislatore avesse inteso ricomprendere il pagamento degli interessi ai fini della suddetta disposizione, lo avrebbe detto esplicitamente;

d'altro canto, come sostenuto a più riprese dalla Corte di Cassazione, "nell'ermeneutica di una norma di legge, il significato delle parole e la interpretazione letterale devono assolutamente prevalere su ogni altro mezzo interpretativo (...) sicché, solo quando la lettera della legge dia luogo a dubbi, si deve andare a ricercare la mens legis" (Cass. n. 2290/1973), mentre più di recente si è precisato che "ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge (...), l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, (...) non essendo (...) consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui



ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (Cass. n. 24165/2018);

va poi evidenziato che non si rinvergono elementi sistematici che, laddove volesse intendersi il citato dato letterale come non univoco, consenta di operare una interpretazione estensiva del dato letterale;

al contrario, nella sistematica della disciplina dell’esecuzione per espropriazione, la possibilità per il debitore di chiedere ed ottenere la sospensione del processo si pone come del tutto eccentrica rispetto alle regole ordinarie;

tale processo è difatti nella disponibilità pressoché esclusiva del procedente che ha il potere di darvi impulso (anche laddove si tratti di un creditore diverso da quello pignorante, a certe condizioni: Cass. S.U., n. 61/2014) o meno (con conseguenze chiare in termini di improcedibilità: v. sul punto Cass. n. 21549/2021 e Cass. n. 8113/2022), onde le disposizioni che derogano a tale schema vanno intese, per l’appunto, come eccezionali e, quindi, a prescindere dalla chiarezza del dato letterale (con le conseguenze già viste), insuscettibili, di per sé, di essere interpretate al di là dei casi espressamente regolati;

infine, il Tribunale si è già così orientato in altra simile circostanza (v. Trib. Napoli Nord, 25.11.2022, est. Cirma), sicché è d’uopo dare continuità a tale indirizzo, per esigenze di certezza e prevedibilità delle decisioni giudiziarie;

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza.

SI COMUNICHI.

Aversa, 9.1.2023

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

